


DONNA E POLITICA



Elisabeth Falser
Diritto pubblico
Scienze della comunicazione plurilingue

(1) PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO A LIVELLO INTERNAZIONALE E NAZIONALE



EUROPA

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Nizza, 2000) (stralcio)

Articolo 23

Parità tra uomini e donne

La parità tra uomini e donne deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione.

Il principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato.

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

REGOLAMENTO (CE) N. 1922/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 2006

che istituisce un Istituto europeo per l'uguaglianza di genere

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

(1) L'uguaglianza tra uomini e donne è un principio fondamentale dell'Unione europea. La carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, agli articoli 21 e 23, vieta ogni discriminazione fondata sul sesso e dispone che la parità tra gli uomini e le donne deve essere assicurata in tutti i campi.

(2) L'articolo 2 del trattato stabilisce che la parità tra uomini e donne è uno dei compiti fondamentali della Comunità. Analogamente l'articolo 3, paragrafo 2, del trattato stabilisce che la Comunità mira ad eliminare le ineguaglianze e a promuovere la parità tra uomini e donne in tutte le sue attività, garantendo in tal modo l'integrazione della dimensione dell'uguaglianza tra uomini e donne in tutte le politiche della Comunità.

ITALIA

Costituzione della Repubblica Italiana

Art. 51

Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.

La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

NORMATIVA ELETTORALE NAZIONALE

D.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533, art. 2

"Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica"

2. (Legge 4 agosto 1993, n. 276, art. 1)

1. Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale, favorendo l'equilibrio della rappresentanza tra donne e uomini con voto diretto, libero e segreto, sulla base dei voti espressi nelle circoscrizioni regionali (4)

(4) Comma così modificato dal comma 1 dell'art. 8, L. 21 dicembre 2005, n. 270

NORMATIVA ELETTORALE REGIONALE

Legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2

"Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei Presidenti delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano"

DECRETO LEGISLATIVO 11 aprile 2006, n.198

Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246.

L Il libro IV è dedicato alle pari opportunità tra uomo e donna nei rapporti civili e politici e d in esso confluisce l'unico provvedimento di legge ordinaria finora emanato in attuazione dell'art. 51 della Costituzione, rappresentato dall'art. 3, comma 1, della legge 8 aprile 2004, n. 90, che promuove le pari opportunità nell'accesso alla carica di membro del Parlamento europeo, in base al quale nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati.

Libro IV

PARI OPPORTUNITA' TRA UOMO E DONNA NEI RAPPORTI CIVILI E POLITICI

Titolo I

PARI OPPORTUNITA' NELL'ACCESSO ALLE CARICHE ELETTIVE

Capo I

Elezione dei membri del Parlamento europeo

Art. 56.

Pari opportunità nell'accesso alla carica di membro del Parlamento europeo

(legge 8 aprile 2004, n. 90, articolo 3)

1. Nell'insieme delle liste circoscrizionali aventi un medesimo contrassegno, nelle prime due elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, successive alla data di entrata in vigore della legge 8 aprile 2004, n. 90, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati; ai fini del computo sono escluse le candidature plurime; in caso di

quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unita' prossima.

2. Per i movimenti e i partiti politici presentatori di liste che non abbiano rispettato la proporzione di cui al comma 1, l'importo del rimborso per le spese elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, e' ridotto, fino ad un massimo della meta', in misura direttamente proporzionale al numero dei candidati in piu' rispetto a quello massimo consentito. Sono, comunque, inammissibili le liste circoscrizionali composte da piu' di un candidato che non prevedono la presenza di candidati di entrambi i sessi.
3. La somma eventualmente derivante dalla riduzione di cui al comma 2 e' erogata ai partiti o gruppi politici organizzati che abbiano avuto proclamata eletta, ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, una quota superiore ad un terzo di candidati di entrambi i sessi. Tale somma e' ripartita in misura proporzionale ai voti ottenuti da ciascun partito o gruppo politico organizzato.

(2) SIGNIFICATIVI CASI GIURISPRUDENZIALI

SENTENZA N. 422 ANNO 1995

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente -

Prof. Antonio BALDASSARRE Giudice -

Prof. Vincenzo CAIANIELLO Giudice -

Avv. Mauro FERRI Giudice -

Prof. Luigi MENGONI Giudice -

Prof. Enzo CHELI Giudice -

Dott. Renato GRANATA Giudice -

Prof. Francesco GUIZZI Giudice -

Prof. Cesare MIRABELLI Giudice -

Prof. Fernando SANTOSUOSSO Giudice -

Avv. Massimo VARI Giudice -

Dott. Cesare RUPERTO Giudice -

Dott. Riccardo CHIEPPA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 2, ultimo periodo, della legge 25 marzo 1993, n. 81 (Elezioni dirette del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale), promosso con ordinanza emessa il 27 maggio 1994 dal Consiglio di Stato sul ricorso proposto da Maio Giovanni contro il Ministero dell'Interno ed altri, iscritta al n. 700 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1994.

Visto l'atto di costituzione di Maio Giovanni;

udito nell'udienza pubblica del 27 giugno 1995 il Giudice relatore Mauro Ferri.

Ritenuto in fatto

1. -- L'elettore Giovanni Maio, iscritto nelle liste del comune di Baranello, avente popolazione non superiore a 15.000 abitanti, ha impugnato avanti il T.A.R. Molise le operazioni per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale in quanto, tra i trentasei candidati al consiglio comunale complessivamente presentatisi nelle tre liste in competizione, era presente una sola donna, in violazione dell'art. 5, comma 2, ultimo periodo, della legge 25 marzo 1993 n. 81, secondo cui "Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere di norma rappresentato in misura superiore ai due terzi".

2. -- Il Consiglio di Stato, in sede di appello avverso la sentenza del T.A.R. Molise, che aveva respinto il ricorso interpretando la citata disposizione come una proposizione legislativa priva di valore precettivo, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della medesima in riferimento agli artt. 3, primo comma, 49 e 51, primo comma, della Costituzione.

3. -- Il giudice a quo premette, ai fini della rilevanza della questione, che in altre precedenti decisioni la disposizione impugnata (nel testo anteriore alla modifica apportata con legge 15 ottobre 1993, n. 415) è già stata interpretata nel senso della precettività della norma sulla rappresentanza dei sessi, salvo deroghe da motivare in sede di presentazione delle liste, che, nel caso di specie, non sono state in alcun modo addotte.

Il Consiglio di Stato ritiene, altresì, che la modifica della disposizione, operata dalla legge n. 415 del 1993 mediante la soppressione della locuzione "di norma", e l'attribuzione di inequivocabile valore precettivo alla proposizione, non possa non riflettersi sull'interpretazione della formula originaria, sia pure considerando che la successiva legge avrebbe trovato altrimenti il modo di eludere la necessità di rappresentanza dei sessi proclamata nella legge di pochi mesi prima: mentre infatti la legge n. 81, con la dizione "nessuno dei due sessi può essere...rappresentato in misura superiore ai due terzi", faceva implicito riferimento al numero dei candidati in lista, e quindi imponeva la presenza di candidati d'ambo i sessi, la successiva dizione, "nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai tre quarti dei consiglieri assegnati", facendo riferimento al numero di consiglieri comunali da eleggere, e facendo coincidere la presenza massima dei candidati di un sesso con il numero minimo dei candidati da porre in lista, consente la presentazione di liste con candidati di un solo sesso.

4. -- Ritenuto dunque il valore precettivo della disposizione, anche prima della modificazione apportata dalla citata legge n. 415, il collegio remittente dubita della legittimità costituzionale

dell'articolo 5, comma 2, ultimo periodo, della legge n. 81 del 1993, il quale avrebbe per la prima volta introdotto nella legislazione elettorale la nozione di "rappresentanza dei sessi".

La questione di legittimità viene sollevata in primo luogo con riferimento al principio di eguaglianza, sancito dall'articolo 3, primo comma, della Costituzione, e ribadito, in materia elettorale, dall'articolo 51, primo comma. Il principio di eguaglianza, secondo cui "tutti...sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso...", si porrebbe, infatti, come regola di irrilevanza giuridica del sesso e delle altre diversità contemplate dall'articolo 3.

5. -- D'altra parte, prosegue il remittente, escluso che nel caso in esame il sesso costituisca una situazione obiettivamente giustificante la sua assunzione ad elemento di una fattispecie normativa, non sembra neppure che si possa dare rilievo al sesso in base alla regola cosiddetta di "eguaglianza sostanziale", di cui al secondo comma dell'articolo 3, come, verosimilmente, è stato intendimento del legislatore.

La regola secondo cui è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine sociale, che, limitando di fatto l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica del Paese, non potrebbe che riferirsi, ad avviso del remittente, agli ostacoli di ordine materiale la cui esistenza vanifica o limita, per taluni, i diritti astrattamente garantiti a tutti, ma non ai pregiudizi ed agli atteggiamenti di disfavore da cui taluni o molti possono essere affetti nei confronti di persone appartenenti a un sesso o a una data razza, religione, o madrelingua. Il principio di eguaglianza davanti alla legge, inoltre, sarebbe vanificato se, in nome di una pretesa eguaglianza sostanziale, il legislatore potesse assumere disposizioni di favore in ragione delle diverse condizioni personali elencate nel primo comma, o in ogni caso assumere quelle diverse condizioni personali come elemento di discriminazione fine a se stessa. Sotto questo profilo, osserva il remittente, non sembra esservi nessuna differenza tra l'escludere uno dei due sessi da determinati uffici o cariche, e il prevederne obbligatoriamente la presenza, ove questa non sia richiesta da esigenze oggettive.

6. -- Analoghe considerazioni vengono espresse per quanto riguarda l'eguaglianza nell'accesso alle cariche elettive proclamata dall'articolo 51, primo comma; al riguardo il Consiglio di Stato osserva che il costituyente ha ritenuto opportuno (con riferimento alla situazione di allora, nella quale le donne erano escluse dalle cariche elettive e dalla maggior parte degli uffici pubblici) precisare che il diritto di accesso alle cariche e agli uffici si riferiva ai cittadini "dell'uno o dell'altro sesso"; ma, acquisito ciò, non può ritenersi che l'eguaglianza tra i sessi nelle cariche elettive significhi qualcosa di diverso dalla indifferenza del sesso ai fini considerati nella disposizione costituzionale, e in particolare che detta eguaglianza sia qualcosa che debba essere "attuato" mediante la positiva previsione del sesso come condizione di accesso alle cariche elettive.

7. -- L'articolo 51, primo comma, verrebbe in considerazione anche sotto altro profilo.

Il giudice a quo osserva che il diritto di accesso alle cariche elettive comporta il divieto di stabilire titoli o condizioni positive per l'accesso alle cariche stesse, diversi dai requisiti previsti in via generale per il godimento dei diritti politici e dall'assenza di cause di ineleggibilità; ma una volta stabilite le cause di ineleggibilità, il legislatore non potrebbe poi contemplare, fra le condizioni per la assunzione di cariche elettive e per la partecipazione alle relative competizioni, l'appartenenza all'uno o all'altro dei due sessi, ad una razza, religione, gruppo linguistico, ovvero il possesso di determinate altre caratteristiche o condizioni personali.

La disposizione elettorale in esame introdurrebbe, quindi, un concetto di "rappresentanza dei sessi" che, se legittimo, dovrebbe essere applicato non tanto alla composizione delle liste di candidati nei sistemi plurinominali quanto piuttosto alla composizione degli organi elettivi: di ciò, osserva il Collegio remittente, ci si è resi ben conto, dal momento che nei lavori preparatori è stato enunciato che la rappresentanza dei sessi nelle liste ha una portata limitata rispetto alla espressione di preferenze separate per candidati dei due sessi o, comunque, alla presenza dei due sessi tra gli eletti.

8. -- Ciò posto, prosegue il giudice a quo, un'eventuale rappresentanza collettiva di un gruppo linguistico, razziale o religioso, negli organi elettivi, deve necessariamente trovare fondamento nel patto costituzionale, costituendo essa una deroga al principio di eguaglianza dei cittadini; il che, sottolinea il Consiglio di Stato, non è riscontrabile nell'attuale ordinamento, anche ammesso che una regola siffatta sia mai concepibile.

9. -- Infine, il remittente ravvisa il contrasto della disposizione impugnata con la regola di libertà politica sancita dall'articolo 49 della Costituzione: norma che consentirebbe soltanto ai cittadini di essere arbitri di determinare gli interessi da rappresentare in sede politica, e quindi anche di costituire gruppi e movimenti che si prefiggano di esaltare gli interessi di coloro che si trovino in determinate condizioni personali, tra cui sesso, razza, o religione.

Posto, quindi, che le liste elettorali presentate dagli elettori sono null'altro che i partiti politici nel momento elettorale, ad avviso del remittente, il legislatore non potrebbe limitare le scelte dei presentatori delle liste elettorali, e imporre che le liste stesse contengano, in tutto o in parte, candidati di un determinato sesso, o aventi qualsiasi altra caratteristica, fisica, intellettuale o morale, diversa dal possesso dei requisiti, positivi o negativi, di eleggibilità.

10. -- Ha presentato atto di costituzione Maio Giovanni, appellante nel giudizio a quo, concludendo per l'infondatezza della sollevata questione.

La parte privata ritiene, in sostanza, che la norma di cui si sospetta l'illegittimità costituzionale non impone incondizionatamente l'obbligo di proporzione tra i sessi nelle liste ma solo di motivare adeguatamente i casi in cui tale proporzione non può essere raggiunta.

A questo conseguirebbe l'assenza di qualsiasi lesione ai principi costituzionali espressi dagli articoli 3, 49 e 51.

Le stesse argomentazioni evidenziate dall'amministrazione resistente, con particolare riferimento alle difficoltà incontrate dai presentatori delle liste nell'ottenere l'accettazione di candidature da parte di elettrici, mentre evidenzia l'assenza di qualsiasi danno per i presentatori (potendo essi stessi motivare tali ragioni, ottenendo la deroga), comproverebbero la sussistenza di legittime ragioni, sotto il profilo costituzionale, perseguite dal legislatore.

Nè potrebbe disconoscersi sia il ruolo che l'effetto dispiegato dalla norma, e cioè quello di rimuovere, ove correttamente interpretata ed applicata, gli ostacoli che, per tradizione o costume o per altri motivi di natura socioeconomica impediscono di fatto, in particolare al sesso femminile, di prendere parte alla vita politica locale, relegandone le potenzialità e le capacità di impegno in un contesto marginale, e riconoscendo di fatto, al sesso maschile, un vero e proprio monopolio all'interno della vita politica di tanti comuni e piccole realtà locali.

11. -- In assenza della citata norma, osserva la parte privata, verrebbe vanificata l'attuazione del secondo comma dell'art. 3 della Costituzione, il quale diverrebbe un'inutile ripetizione del primo comma, ovvero del principio valido, ma tuttavia superato dal sistema giuridico-costituzionale, dell'"eguaglianza formale", ovvero di una eguaglianza di per sè inidonea a garantire ai cittadini "pari opportunità" ed "uguali diritti", quanto meno nelle disposizioni "di partenza", e conseguentemente anche in sede di elettorato attivo (opportunità di scelta) e passivo (diritto di accesso alle cariche: art.51 della Costituzione).

12. -- Nè potrebbe invocarsi un principio di libertà politica (art. 49, Cost.) nel senso di esaltare gli interessi di coloro i quali si trovino in determinate condizioni personali, ivi compreso il sesso, la razza, la religione e via dicendo, essendo tali scelte o incostituzionali o, se legittime sotto tale ultimo profilo, sempre ammissibili, previa congrua motivazione in sede di presentazione della lista e di ammissione della stessa, essendo riconosciuta, grazie alla locuzione "di norma", ove argomentata, qualsiasi legittima volontà, se costituzionalmente tutelata.

Considerato in diritto

1. -- Il Consiglio di Stato ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 2, ultimo periodo, della legge 25 marzo 1993, n. 81 dal titolo "Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale". La disposizione, che si riferisce all'elezione dei consiglieri comunali nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, recita: "Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere di norma rappresentato in misura superiore a due terzi". Ad avviso del giudice remittente detta norma contrasterebbe con gli artt. 3, primo comma, 49 e 51, primo comma, della Costituzione.

Questa Corte, pertanto, è chiamata a decidere se la norma che stabilisce una riserva di quote per l'uno e per l'altro sesso nelle liste dei candidati, sia compatibile col principio di eguaglianza enunciato nel primo comma dell'art. 3 e confermato, per quanto riguarda specificamente l'accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive, dal primo comma dell'art. 51; nonchè col diritto di tutti i cittadini, garantito dall'art. 49, "di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale"; diritto di cui la presentazione delle liste dei candidati alle elezioni costituisce essenziale estrinsecazione.

2. -- Il Consiglio di Stato si è dato carico, in primo luogo, dell'interpretazione della norma; questione del resto posta come unico motivo d'appello contro la sentenza del TAR della Basilicata sul quale il giudice a quo deve pronunciarsi.

Il legislatore, nello stabilire la quota di riserva per l'uno e per l'altro sesso nelle liste dei candidati al consiglio comunale, ha usato la locuzione "di norma", espressione che, secondo il giudice di primo grado, indicava il carattere solo programmatico e d'indirizzo della disposizione. Il giudice d'appello, invece, uniformandosi a proprie precedenti decisioni, ritiene che essa abbia carattere precettivo, e che tale lettura venga confermata dalla successiva modifica legislativa intervenuta con la legge 15 ottobre 1993, n. 72. Non vi sono motivi per discostarsi da questa interpretazione, del resto già enunciata dall'Adunanza generale del Consiglio di Stato.

3. -- Si può quindi passare all'esame del merito della questione, valutando in primo luogo, congiuntamente, per la loro intima connessione, i profili di violazione dell'art.

3, primo comma, e 51, primo comma, della Costituzione.

La questione è fondata.

Sostiene il giudice remittente che il principio di eguaglianza secondo cui "tutti sono uguali davanti alla legge senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali" (art. 3, primo comma) si pone "prima di tutto come regola di irrilevanza giuridica del sesso e delle altre diversità contemplate".

Tale regola, è a sua volta ribadita, in materia di elettorato passivo, dall'art. 51, primo comma: "tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizione di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge"; eguaglianza che, secondo il giudice remittente, non può avere significato diverso da quello dell'indifferenza del sesso ai fini considerati.

Detta lettura del dettato costituzionale non può non essere condivisa. Essa corrisponde infatti al significato letterale ed esplicito della formula adottata, ed al suo collegamento con il primo comma dell'art. 3.

Anzi, proprio con riferimento alla formulazione di questa norma, potrebbe apparire superflua la specificazione "dell'uno e dell'altro sesso", essendo di per sé sufficiente l'espressione "tutti i cittadini"; ma è invece comprensibile che i costituenti -- così come già nell'art. 48 avevano ribadito "sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, ..." -- abbiano voluto rafforzare, in riferimento agli uffici pubblici e alle cariche elettive, il precetto esplicito dell'eguaglianza fra i due sessi. Va tenuto conto del contesto storico in cui essi operavano: le leggi vigenti escludevano le donne da buona parte degli uffici pubblici, e l'elettorato attivo e passivo, concesso loro nel 1945 (decreto legislativo luogotenenziale 10 febbraio 1945, n. 23), era stato per la prima volta esercitato in sede politica con la elezione della stessa Assemblea costituente.

Anche dai lavori preparatori e dal raffronto del testo della Carta costituzionale con quello proposto dalla commissione dei settantacinque, si ricava che si volle sottolineare l'eguaglianza fra i due sessi, nel significato prima ricordato, senza possibilità di dubbi: fu aggiunta la menzione delle cariche elettive, e fu soppresso l'inciso "conformemente alle loro attitudini" nel timore che potesse giustificare il mantenimento di esclusioni discriminatrici nei confronti delle donne.

4. -- Posto dunque che l'art. 3, primo comma, e soprattutto l'art. 51, primo comma, garantiscono l'assoluta eguaglianza fra i due sessi nella possibilità di accedere alle cariche pubbliche elettive, nel senso che l'appartenenza all'uno o all'altro sesso non può mai essere assunta come requisito di eleggibilità, ne consegue che altrettanto deve affermarsi per quanto riguarda la "candidabilità". Infatti, la possibilità di essere presentato candidato da coloro ai quali (siano essi organi di partito, o gruppi di elettori) le diverse leggi elettorali, amministrative, regionali o politiche attribuiscono la facoltà di presentare liste di candidati o candidature singole, a seconda dei diversi sistemi elettorali in vigore, non è che la condizione pregiudiziale e necessaria per poter essere eletto, per beneficiare quindi in concreto del diritto di elettorato passivo sancito dal richiamato primo comma dell'art. 51. Viene pertanto a porsi in contrasto con gli invocati parametri costituzionali la norma di legge che impone nella presentazione delle candidature alle cariche pubbliche elettive qualsiasi forma di quote in ragione del sesso dei candidati.

5. -- Tanto basta per dichiarare la illegittimità costituzionale della norma sottoposta al giudizio di questa Corte, nondimeno alcune ulteriori considerazioni possono chiarire ancor meglio altri aspetti della questione.

Risulta dai lavori preparatori, che la disposizione che impone una riserva di quota in ragione del sesso dei candidati, seppure formulata in modo per così dire "neutro", nei confronti sia degli uomini che delle donne, è stata proposta e votata (dopo ampio e contrastato dibattito) con la dichiarata finalità di assicurare alle donne una riserva di posti nelle liste dei candidati, al fine di favorire le condizioni per un riequilibrio della rappresentanza dei sessi nelle assemblee comunali.

Nell'intendimento del legislatore, pertanto, la norma tendeva a configurare una sorta di azione positiva volta a favorire il raggiungimento di una parità non soltanto formale, bensì anche sostanziale, fra i due sessi nell'accesso alle cariche pubbliche elettive; in tal senso essa avrebbe dovuto trarre la sua legittimazione dal secondo comma dell'art. 3 della Costituzione.

6. -- Non è questa la sede per soffermarsi sul dibattito dottrinale, storico e politico che si è sviluppato intorno ai concetti di eguaglianza formale e di eguaglianza sostanziale, e conseguentemente al nesso che intercorre fra il primo ed il secondo comma dell'art. 3 della Costituzione.

Certamente fra le cosiddette azioni positive intese a "rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini impediscono il pieno sviluppo della persona umana e la effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese", vanno comprese quelle misure che, in vario modo, il legislatore ha adottato per promuovere il raggiungimento di una situazione di pari opportunità fra i sessi: ultime tra queste quelle previste dalla legge 10 aprile 1991, n. 125 (Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro) e dalla legge 25 febbraio 1992, n. 215 (Azioni positive per l'imprenditoria femminile). Ma se tali misure legislative, volutamente diseguali, possono certamente essere adottate per eliminare situazioni di inferiorità sociale ed economica, o, più in generale, per compensare e rimuovere le diseguaglianze materiali tra gli individui (quale presupposto del pieno esercizio dei diritti fondamentali), non possono invece incidere direttamente sul contenuto stesso di quei medesimi diritti, rigorosamente garantiti in equal misura a tutti i cittadini in quanto tali. In particolare, in tema di diritto all'elettorato passivo, la regola inderogabile stabilita dallo stesso Costituente, con il primo comma dell'art. 51, è quella dell'assoluta parità, sicchè ogni differenziazione in ragione del sesso non può che risultare oggettivamente discriminatoria,

diminuendo per taluni cittadini il contenuto concreto di un diritto fondamentale in favore di altri, appartenenti ad un gruppo che si ritiene svantaggiato.

È ancora il caso di aggiungere, come ha già avvertito parte della dottrina nell'ampio dibattito sinora sviluppatosi in tema di "azioni positive", che misure quali quella in esame non appaiono affatto coerenti con le finalità indicate dal secondo comma dell'art.3 della Costituzione, dato che esse non si propongono di "rimuovere" gli ostacoli che impediscono alle donne di raggiungere determinati risultati, bensì di attribuire loro direttamente quei risultati medesimi: la ravvisata disparità di condizioni, in breve, non viene rimossa, ma costituisce solo il motivo che legittima una tutela preferenziale in base al sesso. Ma proprio questo, come si è posto in evidenza, è il tipo di risultato espressamente escluso dal già ricordato art. 51 della Costituzione, finendo per creare discriminazioni attuali come rimedio a discriminazioni passate.

7. -- Questa Corte nel corso degli anni dal suo insediamento ad oggi, ogni qual volta sono state sottoposte al suo esame questioni suscettibili di pregiudicare il principio di parità fra uomo e donna, ha operato al fine di eliminare ogni forma di discriminazione, giudicando favorevolmente ogni misura intesa a favorire la parità effettiva. Ma, val la pena ripetere, si è sempre trattato di misure non direttamente incidenti sui diritti fondamentali, ma piuttosto volte a promuovere l'eguaglianza dei punti di partenza e a realizzare la pari dignità sociale di tutti i cittadini, secondo i dettami della Carta costituzionale.

C'è ancora da ricordare che misure quali quella in esame si pongono irrimediabilmente in contrasto con i principi che regolano la rappresentanza politica, quali si configurano in un sistema fondato sulla democrazia pluralistica, connotato essenziale e principio supremo della nostra Repubblica.

È opportuno, infine, osservare che misure siffatte, costituzionalmente illegittime in quanto imposte per legge, possono invece essere valutate positivamente ove liberamente adottate da partiti politici, associazioni o gruppi che partecipano alle elezioni, anche con apposite previsioni dei rispettivi statuti o regolamenti concernenti la presentazione delle candidature. A risultati validi si può quindi pervenire con un'intensa azione di crescita culturale che porti partiti e forze politiche a riconoscere la necessità improrogabile di perseguire l'effettiva presenza paritaria delle donne nella vita pubblica, e nelle cariche rappresentative in particolare. Determinante in tal senso può risultare il diretto impegno dell'elettorato femminile ed i suoi conseguenti comportamenti.

Del resto, mentre la convenzione sui diritti politici delle donne, adottata a New York il 31 marzo 1953, e la Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione, adottata anch'essa a New York il 18 dicembre 1979, prevedono per le donne il diritto di votare e di essere elette in condizioni di parità con gli uomini, il Parlamento europeo, con la risoluzione n. 169 del 1988, ha invitato i partiti politici a stabilire quote di riserva per le candidature femminili; è significativo che l'appello sia stato indirizzato ai partiti politici e non ai governi e ai parlamenti nazionali, riconoscendo così, in questo campo, l'impraticabilità della via di soluzioni legislative.

Spetta invece al legislatore individuare interventi di altro tipo, certamente possibili sotto il profilo dello sviluppo della persona umana, per favorire l'effettivo riequilibrio fra i sessi nel conseguimento delle cariche pubbliche elettive, dal momento che molte misure, come si è detto, possono essere in grado di agire sulle differenze di condizioni culturali, economiche e sociali.

Resta comunque escluso che sui principi di eguaglianza contenuti nell'art. 51, primo comma, possano incidere direttamente, modificandone i caratteri essenziali, misure dirette a raggiungere i fini previsti dal secondo comma dell'art. 3 della Costituzione.

8. -- Va pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma impugnata, per violazione degli artt. 3 e 51 della Costituzione, restando assorbito l'ulteriore profilo d'illegittimità costituzionale sollevato in ordine all'art. 49.

In applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la dichiarazione di illegittimità costituzionale va estesa all'art.7, comma 1, ultimo periodo della stessa legge 25 marzo 1993, n. 81, che contiene l'identica prescrizione per le liste dei candidati nei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti. Trattandosi di disposizioni sostitutive contenenti misure analoghe in contrasto coi principi affermati nella odierna decisione devono parimenti essere dichiarate costituzionalmente illegittime le nuove formulazioni degli stessi art. 5, comma 2, ultimo periodo, e art. 7, comma 1, ultimo periodo, introdotte dall'art. 2 della legge 15 ottobre 1993, n. 415.

Ritiene inoltre la Corte che debba esser fatta ulteriore applicazione dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953 nei confronti delle misure che prevedono limiti, vincoli o riserve nelle liste dei candidati in ragione del loro sesso; misure, introdotte nelle leggi elettorali politiche, regionali o amministrative ivi comprese quelle contenute in leggi regionali, la cui illegittimità costituzionale deve ritenersi conseguenziale per la sostanziale identità dei contenuti normativi, non potendo certamente essere lasciati spazi di incostituzionalità (da cui discenderebbero incertezze e contenzioso diffuso) in materia quale quella elettorale, dove la certezza del diritto è di importanza fondamentale per il funzionamento dello Stato democratico.

Va pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale anche delle norme seguenti:

-- articolo 4, comma 2, n. 2, ultimo periodo, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), come modificato dall'art. 1, della legge 4 agosto 1993, n. 277;

-- articolo 1, comma 6, della legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle Regioni a statuto ordinario);

-- articoli 41, comma 3, 42, comma 3 e 43, comma 4, ultimo periodo, e comma 5, ultimo periodo, (corrispondenti alle rispettive norme degli articoli 18, 19 e 20 della legge regionale Trentino-Alto Adige 30 novembre 1994, n. 3) del Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Trentino-Alto Adige 13 gennaio 1995, n. 1/L (Testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali);

-- articolo 6, comma 1, ultimo periodo, della legge regionale Friuli-Venezia Giulia 9 marzo 1995, n. 14 (Norme per le elezioni comunali nel territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, nonché modificazioni alla legge regionale 12 settembre 1991, n. 49);

-- articolo 32, commi 3 e 4, della legge regionale Valle d'Aosta 9 febbraio 1995, n. 4 (Elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale).

PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 2, ultimo periodo, della legge 25 marzo 1993, n. 81 (Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale);

dichiara, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale delle seguenti disposizioni:

-- art. 7, comma 1, ultimo periodo, della legge 25 marzo 1993, n. 81;

-- art. 2 della legge 15 ottobre 1993, n. 415 (Modifiche ed integrazioni alla legge 25 marzo 1993, n. 81);

-- art. 4, comma 2, n. 2, ultimo periodo, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dall'art. 1, della legge 4 agosto 1993, n. 277, (Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati);

-- art. 1, comma 6, della legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario);

-- artt. 41, comma 3, 42, comma 3 e 43, comma 4, ultimo periodo, e comma 5, ultimo periodo (corrispondenti alle rispettive norme degli articoli 18, 19 e 20 della legge regionale Trentino-Alto Adige 30 novembre 1994, n. 3) del Decreto del Presidente della Giunta regionale del Trentino-Alto Adige 13 gennaio 1995, n. 1/L (Testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali);

-- art. 6, comma 1, ultimo periodo, della legge regionale Friuli-Venezia Giulia 9 marzo 1995, n. 14 (Norme per le elezioni comunali nel territorio della Regione Autonoma Friuli- Venezia Giulia, nonché modificazioni alla legge regionale 12 settembre 1991, n. 49);

-- art. 32, commi 3 e 4, della legge regionale Valle d'Aosta 9 febbraio 1995, n. 4 (Elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta

(3) RASSEGNA STAMPA SULL'ARGOMENTO

www.italiadonna.it

LE DONNE IN EUROPA COME SOGGETTI POLITICI ATTIVI

Nei Paesi dell'Ue, la composizione di genere della rappresentanza politica è spesso più equilibrata, rispetto alla situazione italiana.

Nei Paesi anglosassoni, la presenza "pubblica" delle donne ha una tradizione più lontana, rispetto all'Italia.

Non stupisce, quindi, che proprio in questi Paesi la presenza politica femminile sia superiore rispetto agli altri.

Con il 10,8%, la rappresentanza parlamentare femminile italiana si pone avanti solo alla Grecia (6%), e alla Francia (10,23% all'assemblea Nazionale, e 5,6% al Senato).

Negli altri Paesi europei, le donne hanno conquistato degli spazi politici più ampi, anche se il vero primato, in questo senso, spetta ai Paesi scandinavi, in particolare ai Paesi Bassi (unico dato disponibile, quello relativo alla Camera alta, 22,7%), alla Svezia (Camera bassa, l'unica, 40,4%) ed alla Finlandia (Camera bassa, l'unica, 34%).

Sebbene in altri Paesi la presenza femminile nei Parlamenti non sia di gran lunga superiore rispetto a quella italiana, tuttavia si possono individuare dei segnali positivi. Un caso emblematico è costituito dalla Spagna: dal 9% del 1987, si è saliti ad un 23 % attuale.

donne nei parlamenti dei paesi membri

Paesi	1987	1994	oggi	Confronti
Austria	11%	21%	25,5%	(+) 4,5%
Belgio	Camera Bassa 8%	Camera Bassa 9% Camera Alta 11%	Camera Bassa 11,3% Camera Alta 23,6%	Camera Bassa (+) 2,3% Camera Alta (+) 11,3%
Danimarca	29%	33%	26,9%	(-) 6,1%
Finlandia	32%	39%	34%	(-) 5%
Francia	Assemblea Nazionale, 6%	Assemblea Nazionale 6,1% Senato 5,6%	Assemblea Nazionale 10,23% Senato 5,6%	Assemblea Nazionale (+) 4,1% Senato (-)
Germania	Rft 15% Rdt 32%	20,7%	Dieta Federale 26,3% Consiglio Federale 19,1%	-
Grecia	4%	5,7%	6%	(+) 0,3%

2007, anno delle pari opportunità'. La Commissione europea lancia una "roadmap"
<http://www.confesercenti.it> à Notizia del 15/01/2007

A proclamarlo e' stata la Commissione europea: il 2007 sara' l'anno delle pari opportunità', per sottolineare l'impegno per l'uguaglianza nella Ue e dare nuovo impulso alle azioni dirette a garantire la piena applicazione della legislazione comunitaria antidiscriminazione, che fino ad oggi ha incontrato troppi ostacoli e ritardi. Se, e' vero che e' al femminile oltre il 75% dei nuovi posti di lavoro nella Ue, negli ultimi cinque anni, il tasso di occupazione 'in rosa' e' ancora inferiore di 15 punti rispetto a quello maschile. E le donne sono 'relegate' in pochi settori, fanno carriera con grande difficolta' e percepiscono almeno il 15% in meno dei loro colleghi maschi.

Per questa ragione, la Commissione europea ha lanciato una 'roadmap' per la parita', che vedra' tra l'altro la nascita di un Istituto europeo per l'uguaglianza tra uomini e donne, che possa contribuire a sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema. Quattro i temi chiave: diritti, rappresentanza, riconoscimento e sensibilizzazione, rispetto e tolleranza. L'apertura ufficiale dell'Anno europeo per le pari opportunità' e' programmato per il 30 e 31 gennaio, a Berlino, sotto l'egida della presidenza di turno tedesca e gli Stati membri sono pronti per il taglio del nastro.

Nell'Anno europeo per le pari opportunità', le donne che occupano posizioni decisionali in campo politico ed economico si uniranno per creare una rete europea. Sorgera', poi, il nuovo Istituto europeo per l'eguaglianza di genere, per il quale e' previsto uno stanziamento di 52,5 milioni di euro fino al 2013. Sara' un centro di eccellenza per i temi dell'eguaglianza di genere, che offrira' consulenza e sviluppera' le conoscenze in materia.

Tra i suoi compiti, quello di stimolare la consapevolezza di genere tra i cittadini europei, raccogliere dati e analisi comparativi a livello comunitario e sviluppare nuove metodologie di studio. Parte delle azioni indicate nella 'roadmap', inoltre, saranno realizzate attraverso il programma 'Progress', grazie a uno stanziamento di 650 milioni di euro, mentre altri finanziamenti arriveranno dai fondi strutturali europei e da altri progetti.

Saranno passate in rassegna le legislazioni nazionali in materia di eguaglianza di genere, per verificarne l'aggiornamento e l'esistenza di norme che assicurino le pari opportunità' in tutti gli Stati membri. Nuovo impulso sara' dato, infine, agli organismi nazionali che si occupano di pari opportunità', lottando contro le discriminazioni sessuali, che formeranno una vera e propria rete.

RAPPORTO UNICEF 2007 - Uguaglianza in politica e nel governo



Il coinvolgimento delle donne in politica, in ambito locale e nazionale, può contribuire allo sviluppo di legislazioni più attente alla condizione di donne, bambini e famiglie. Quando le donne non hanno voce in politica, un potente promotore dell'infanzia rimane inascoltato.

A livello nazionale **le donne parlamentari hanno fatto finora la differenza per l'infanzia**, sebbene restino sottorappresentate.

In paesi molto diversi quali **Argentina, Francia, Russia e Ruanda**, le donne in parlamento hanno promosso e contribuito ad approvare legislazioni in materia di infanzia. In **Ruanda**, per esempio, le donne parlamentari hanno contribuito con successo all'aumento di spesa per sanità e istruzione e al varo di un sostegno speciale per i bambini disabili.

L'influenza delle donne nei parlamenti incoraggia mutamenti nell'agenda delle priorità dei loro colleghi maschi. Le ricerche effettuate suggeriscono che i legislatori maschi sono oggi più consapevoli dell'importanza delle tematiche riguardanti le donne e la famiglia.

In ogni caso, nonostante i progressi, **le donne restano ampiamente escluse dalla politica**.

Al **luglio 2006**, le donne costituivano - a livello mondiale - **meno del 17% di tutti i parlamentari**, in un rapporto di circa 1 a 6. Con gli attuali tassi di progresso, la parità di genere nei parlamenti nazionali non sarà raggiunta prima del 2068.

Le donne continuano a subire discriminazioni per quanto riguarda le elezioni: oltre il 50% degli interpellati in un campione di paesi di Asia orientale e Pacifico, Asia meridionale e Africa sub-

sahariana è convinto che gli uomini siano più adatti delle donne a svolgere un ruolo di leader politico.

Le donne svolgono un ruolo chiave per l'infanzia anche a livello locale, in alcuni casi contribuendo a migliorare la distribuzione delle risorse comunitarie destinate a donne e bambini. In India, i villaggi del Bengala occidentale guidati da donne presentano un investimento doppio per l'acqua potabile, un numero superiore di visite da parte di operatori sanitari e una diminuzione del 13% nella disparità di genere relativa alla frequenza scolastica. Ciò nonostante, a livello mondiale le donne costituiscono poco più del 9% dei sindaci e circa il 21% dei consiglieri locali.

Le quote possono fare una differenza enorme e immediata per la promozione della rappresentanza femminile: 17 dei 20 paesi con la più alta percentuale di donne nella vita politica nazionale adottano un qualche sistema di quote.

Il Ruanda, per esempio, è salito dal 24° posto del 1995 al 1° posto del 2003 per la presenza di donne in parlamento, proprio grazie all'utilizzo delle quote. Statistiche simili valgono anche per paesi molto diversi come Afghanistan, Argentina, Burundi, Costa Rica, Iraq, Mozambico e Sud Africa.

Mentre i dati a disposizione dimostrano che, nel complesso, le donne parlamentari sono più inclini degli uomini ad attuare cambiamenti a favore dei bambini, delle donne e delle famiglie, naturalmente non tutte le parlamentari donna daranno un contributo positivo per l'infanzia. Ogni legislatore o leader politico donna può infatti distinguersi per personalità e posizione ideologica, e per ciò stesso non è automatico che si impegni per l'infanzia.

Le ragioni per cui si può prevedere che le donne agiscano diversamente dai loro colleghi maschi sono più pratiche che teoriche. Così come portano differenti modelli di socializzazione ed esperienze di vita diverse per sostenere le proprie decisioni, allo stesso modo le donne hanno maggiori probabilità di entrare in politica provenendo da background diversi, spesso attraverso l'impegno nel sociale o in organizzazioni non governative.

La sfera politica

Un maggiore coinvolgimento delle donne in politica può avere anche un impatto positivo sulla condizione dei bambini. Prove crescenti suggeriscono che - sia nei paesi industrializzati che in quelli in via di sviluppo - le donne parlamentari siano particolarmente efficaci nella tutela dell'infanzia. Ma, a luglio 2006, le donne parlamentari erano meno del 17% dei parlamentari del mondo. Commentando il rapporto, Anders B. Johnsson, Segretario generale dell'Unione interparlamentare, ha dichiarato: «Vi sono legami evidenti tra la rappresentanza politica delle donne e il benessere dei bambini. La "Condizione dell'infanzia nel mondo", che costituisce un punto di riferimento globale per tutte le tematiche riguardanti l'infanzia e una risorsa vitale per noi tutti, dimostra questo dato fondamentale in più di una circostanza.»

Il sole 24 ore 21 gennaio 2007

Se solo lavorassero centomila donne in più

di Alessandra Casarico e Paola Profeta

Promuovere la presenza delle donne nell'economia e nella politica non è solo una questione di equità e pari diritti. È anche un buon investimento.

Secondo una recente indagine del World economic forum, i Paesi in cui il differenziale di genere è inferiore hanno migliori performance economiche, misurate in termini di Prodotto interno lordo pro-capite e di competitività del sistema. Il differenziale di genere misura le disparità tra uomini e donne secondo quattro dimensioni: la partecipazione e le opportunità nel mercato del lavoro, i risultati nel campo dell'istruzione, l'accesso alle cariche politiche e le condizioni di salute. Come richiamato dalla stampa negli ultimi mesi, l'Italia, in Europa, è tra i Paesi con i risultati peggiori in termini di differenziali di genere, in particolare con riferimento a lavoro e politica. Questo evidenzia, specialmente per l'Italia, un potenziale di crescita che un maggiore e migliore impiego delle capacità femminili consentirebbe di mettere a frutto. O, visto da un'altra angolazione, un costo che sarebbe bene ridurre.

Gli studi economici concordano sui principali fattori che determinano il livello del Pil e la sua crescita. Il numero di ore lavorate e la loro produttività sono cruciali. L'Italia, tra i Paesi Ocse, soffre di un mancato utilizzo della sua forza lavoro potenziale, perdendo così almeno il 10% del Pil (calcolato rispetto a quello statunitense). Gran parte della forza lavoro inutilizzata è donna: il tasso di occupazione femminile tra i 15 e i 64 anni è stato pari, nel 2006, al 46% contro il 70,7% per gli uomini (e contro un obiettivo fissato per il 2010 dal Consiglio Europeo di Lisbona del 60%).

Nelle coorti più giovani, il tasso di occupazione femminile è più elevato ed è pari al 58,8% (per il gruppo 25-34 anni), suggerendo una prospettiva più ottimistica sulla partecipazione delle donne. Tuttavia il divario con gli uomini, il cui tasso di occupazione nello stesso gruppo di età è superiore all' 80%, resta significativo.

Dato il limitato utilizzo della forza lavoro femminile, un suo maggiore coinvolgimento è, per l'Italia, la soluzione più naturale a cui pensare se l'obiettivo è la crescita.

Non è nostra intenzione in questa sede elaborare una misura rigorosa del costo associato alle mancate pari opportunità. Vogliamo però proporre, in modo suggestivo, un esempio che illustri il costo della (parziale) assenza delle donne valutando l'incremento di Pil che il loro ingresso sul mercato del lavoro genererebbe.

Consideriamo il valore aggiunto per unità standard di lavoro nei quattro settori: agricoltura, industria in senso stretto, costruzioni e servizi. Guardiamo inoltre alla distribuzione della forza lavoro femminile in ciascun settore: nel 2005, più del 78% delle donne è occupato nel settore dei servizi, circa l'1% nelle costruzioni, il 16,5% nell'industria in senso stretto e il rimanente nell'agricoltura. Immaginiamo l'ingresso di 100mila donne sul mercato del lavoro - un incremento di poco più dell'1% nel tasso di occupazione femminile - che si ripartiscono tra i vari settori secondo la distribuzione attuale e calcoliamo il valore aggiunto prodotto, nell'ipotesi che ognuna contribuisca in misura pari ad una unità standard di lavoro nel proprio settore di attività. Questa ipotesi implica che, non solo le donne entrino nel mercato del lavoro, ma, per cogliere a pieno i vantaggi del loro ingresso, siano trattate sul piano salariale e occupazionale come un lavoratore medio, cioè senza discriminazione. Come vedremo in un secondo articolo, questo è un auspicio, più che un dato di fatto della realtà lavorativa italiana, fortemente discriminatoria.

I nostri calcoli ci dicono che il maggior valore aggiunto ammonterebbe allo 0,28% del Pil corrente. Non è poco: potrebbe da solo finanziare un incremento del 30% della spesa pubblica italiana per la famiglia e così innescare un circolo virtuoso di maggiori opportunità e crescita. Circolo ancora più promettente se si considera che 100mila donne sono un numero irrisorio rispetto ai quasi tre milioni di ingressi che ci separano da Lisbona. Numero piccolo anche solo in confronto alle quasi 900mila donne che mancano per eguagliare il tasso di occupazione femminile e maschile nelle coorti più giovani.

Ovviamente flussi di ampie dimensioni richiederebbero necessariamente aggiustamenti sulla struttura produttiva, salari, capitale e fattori fissi che potrebbero attenuare l'impatto positivo sopra evidenziato. D'altra parte un ulteriore effetto benefico sul valore aggiunto può derivare dall'aumento nella domanda di servizi domestici e di servizi per l'infanzia, pubblici e privati, tipicamente svolti dalle donne e non valutati nelle stime del Pil.

Se questi sono i guadagni che possono generare, perché le donne allora hanno un ruolo così marginale nel mercato del lavoro italiano?

alessandra.casarico@uni-bocconi.it paola.profeta@uni-bocconi.it

Intervista a Lella Golfo, presidente della Fondazione "Marisa Bellisario" **Pari opportunità, l'Italia è indietro**

ALESSANDRA SERVIDORI

Proseguiamo il nostro ciclo di interviste sulla situazione delle pari opportunità nel nostro Paese. Oggi intervistiamo Lella Golfo, presidente della Fondazione "Marisa Bellisario", da sempre impegnata per la difesa dei diritti delle donne.

Come si caratterizza il ruolo della Fondazione che lei rappresenta e che rilevanza hanno le politiche di pari opportunità tra donne e uomini?

"La Fondazione Bellisario nasce nel 1989 per promuovere e sostenere l'affermazione delle professionalità femminili in ambito pubblico e privato, nazionale e internazionale. Obiettivo che perseguiamo ancora oggi con una tenacia e un impegno senza pari. In primo luogo, richiamando costantemente l'attenzione del mondo politico, Istituzioni e rappresentanze dell'imprenditoria e del mondo del lavoro su idee e progetti innovativi; quindi portando avanti quotidianamente attività finalizzate a mettere in luce problematiche da superare e strade da seguire per un percorso di affermazione e uguaglianza. E' proprio attraverso quest'attivismo instancabile che la Fondazione si è guadagnata sul campo un ruolo di primo piano nella promozione delle politiche di genere in Italia, divenendo un punto di riferimento stabile per le donne del nostro Paese. Proprio recentemente siamo stati insigniti del 'Premio nazionale mondo del lavoro' - patrocinato dalle maggiori Istituzioni italiane e riconosciuto con la Menzione Speciale della presidenza della Repubblica - 'per l'impegno profuso a far emergere e diffondere la presenza e l'importanza della componente femminile nel mondo imprenditoriale italiano'. Per quanto riguarda la politica delle pari opportunità, Marisa Bellisario, una delle figure professionali dell'imprenditoria più prestigiose e rappresentative

e a cui sono intitolati la Fondazione e il Premio annuale, era solita dire che 'la politica della parità nelle opportunità sarà espressione di una più equilibrata selezione nel mercato del lavoro'. E' questa la convinzione che ci anima: la garanzia di uguali possibilità nell'accesso alle carriere e il corretto funzionamento di un meccanismo puramente meritocratico, rappresentano le basi di un moderno sistema democratico. Privarsi delle competenze e del contributo della parte femminile della società significa inibire lo sviluppo di un Paese. La partecipazione attiva delle donne nel mercato del lavoro e l'eliminazione dei divari di genere in tutti gli aspetti della vita rappresentano infatti condizioni sine qua non per la piena occupazione, la coesione sociale, la crescita economica e lo sviluppo sostenibile".

Si può affermare di aver raggiunto la parità in Italia?

"Assolutamente no! Basta guardare all'estero per capire come l'Italia sia indietro rispetto a tutti gli standard, europei e

internazionali. Il 2005 è stato l'anno di Angela Merkel, Condoleeza Rice e Laurence Parisot, la prima donna a capo del Médef, la Confindustria francese. Il 2006 si apre sotto il segno della neopresidente del Cile Michelle Bachelet, di Ellen Johnson-Sirleaf, neoeletta presidente della Liberia e

prima donna africana a ricoprire tale ruolo, e di Ségolène Royal, candidata alla sinistra francese per le presidenziali 2007. E in Italia? In Senato siede l'8,1% di donne, alla Camera l'11,5%. Per non parlare dei partiti. Nei Ds la presenza femminile sfiora il 33%, 15% nella Margherita, 8% in Forza Italia, 7% in An e appena il 6% nell'Udc. E con la prospettiva di una legge elettorale che lascerà ogni decisione sulla

lista al buon cuore dei dirigenti nazionali, rigorosamente uomini, la percentuale di donne da cui poter individuare futuri parlamentari è esigua. Ma al di là dei numeri, quello che manca nel nostro Paese è una cultura della parità. Stiamo discutendo in questi giorni di una legge, quella sulle cosiddette 'quote rosa', che 'obblighi' gli uomini a non escluderci dai luoghi decisionali della politica. Finché non saremo in quei luoghi, finché le donne non saranno nella condizione di poter influire sulla formulazione di leggi e politiche del nostro Paese, la cultura difficilmente potrà cambiare".

Quali iniziative recenti e quali in programma?

"A fine ottobre si è tenuto il nostro annuale appuntamento con 'Donna, economia & potere', il seminario promosso dalla Fondazione Bellisario giunto alla sua VI Edizione. Una sorta di 'Cernobbio al femminile'. Nel corso del convegno abbiamo lanciato una proposta di istituire un'autorità garante della parità nel potere fra donne e uomini. Un'autorità indipendente, dotata di autonomia nei propri giudizi, decisioni e indicazioni. Il suo compito dovrà essere quello di monitorare tutte le nomine - nel settore pubblico e privato - di competenza del Consiglio dei ministri, dei ministri e del Parlamento e dare indicazioni affinché sia rispettato il principio della parità tra i sessi. L'autorità dovrà lavorare affinché la partecipazione femminile diventi una pratica costante, sistematica e istituzionale. Abbiamo già avviato in merito una serie di proficui incontri con esponenti politici e parlamentari, chiedendo l'appoggio necessario per avviare l'iter legislativo. Subito dopo il convegno, poi, con una delegazione della Fondazione Bellisario siamo andate in Cina dove abbiamo stretto diversi accordi e iniziato un rapporto di collaborazione con importanti rappresentanze e Istituzioni pubbliche e private. E poi siamo già al lavoro per il Premio Marisa Bellisario, giunto quest'anno alla sua XVIII edizione, che avrà luogo il prossimo 16 giugno presso l'Auditorium di Confindustria a Roma. Quest'anno l'evento sarà dedicato alla realtà femminile nel Mezzogiorno".

Che cosa della vostra mission lei assimilerebbe a un progetto riformista?

"La Fondazione nasce all'interno della società italiana animata da un simbolo: Marisa Bellisario, una donna che negli anni '80 rappresentava un'eccezione, ma anche un modello verso cui tendere. La nostra mission, da allora, è stata la promozione paziente di un'evoluzione della cultura italiana nel se-

LAVORO. NON SOLO QUOTE ROSA ■ DI DANIELA BRANCATI

Per ogni legge si studino gli effetti sulle pari opportunità tra i generi

Nelle gare di formula uno ci si batte per aggiudicarsi la pole position: chi parte in buona posizione parte avvantaggiato. Le regole di gara saranno poi le stesse per tutti, e chi ha i numeri per vincere, può sempre farcela, ma le condizioni di partenza contano. Analogamente nella vita le posizioni di partenza determinano vantaggi a volte incolmabili. Per questo nell'attività di governo o nel varare una legge, non possiamo essere sicuri che la stessa legge produca effetti uguali su chi parte da posizioni differenti: uomini e donne nel mio ragionamento. Ecco perché il semplice concetto di pari opportunità fra uomo e donna non è sufficiente, ecco perché il legislatore ha riformato l'articolo 51 della Costituzione, affermando la possibilità di operare attivamente per colmare lo svantaggio.

Ecco perché molte donne si affezionano sempre più al concetto di quote rosa. Una riserva garantita per legge, che in realtà garantisce solo - quando ci riesce - le politiche di carriera e poche altre. Allora, alla vigilia - sembra - di un'ennesima riforma elettorale. E alla vigilia - sembra - di una stagione di riforme molto annunciate anche se al momento poco concreta, vorrei ricordare che un altro mondo è possibile. A patto di percorrere la strada dell'impatto di genere.

Il concetto in sé è semplice: ogni provvedimento di legge, così come deve essere accompagnato dalla copertura finanziaria e da parere di costituzionalità,

dovrebbe essere accompagnato anche da un parere tecnico previsionale di impatto di genere. Che vuol dire è presto spiegato: una legge è apparentemente neutra, vale a dire si applica in ugual misura a uomini e donne, indifferentemente. Ma le condizioni di partenza alle quali si applica non sono uguali. Perché donne e uomini storicamente, e ancora oggi, partecipano in modo diverso alla vita sociale e politica, a quella familiare e di cura. Lavorano in modo diverso e in diversi campi, con diverse retribuzioni. E non per specifica volontà dei singoli, ma come portato e residuo di convenzioni sociali, stereotipi, ruoli stratificati. Perciò, per non aumentare lo svantaggio sociale, la legge deve sapere su cosa interviene, su quale quadro reale, e prevederne gli effetti, servendosi di parametri ad hoc e misuratori ben definiti.


Facciamo un esempio per tutti: la passata riforma elettorale. Chi come me si occupa di temi femminili (passione insana a volte) da molti anni, ha previsto facilmente che l'impatto di quella legge sarebbe stato negativo per le donne, a meno di uno sforzo di volontà specifico da parte di alcuni partiti. E così la legge precedente a quella: per intenderci il maggioritario. Sia l'una che l'altra contenevano due elementi chiari e forti. Il maggioritario, accentuando la contesa su due avversari per ogni collegio, favorisce chi ha maggiore visibilità, anche se non necessaria-

mente maggiore competenza. La visibilità più grande la dà la televisione. In tv a parte alcune donne seminude di contorno, si vedono prevalentemente uomini nei ruoli più autorevoli. L'ultima legge invece consegna nelle mani delle segretarie dei partiti non la designazione ma addirittura la nomina dei parlamentari, per un meccanismo troppo noto per ricordarlo qui. Date un'occhiata alle segretarie dei partiti, alle quantità di donne in posizione dirigente nei partiti e traetene le deduzioni. Agli ottimisti a tutti i costi ricordo che la partecipazione delle donne al Parlamento è sempre sotto il 20%.

Dunque, sulla base di una riflessione già avviata con un gruppo di amiche competenti, propongo al legislatore di accompagnare ogni sua legge con una relazione obbligatoria sull'impatto di genere, che dia chiara visibilità su come la legge in discussione agirà sul corpo sociale quanto alle disuguaglianze di genere. Si dirà: volendo anche con parere negativo la legge si può fare lo stesso. Vero, se non è un parere vincolante. Tuttavia con una relazione negativa, ampiamente divulgata sui media, l'opinione pubblica femminile (cioè oltre il 50% dell'elettorato) sarebbe avvertita e i politici in buona fede potranno sempre ravvedersi. Già leggo l'obiezione: bisogna mettere in piedi un organismo tecnico molto competente. Non vi preoccupate quando arriveremo a quel punto chiedete pure autocandidature: potrete scoprire che di candidate autorevoli e qualificate ce ne sono più di quante sospettiate. ■

■ L'esempio clamoroso della normativa elettorale

■ Andrebbero creati organismi tecnici molto efficienti



DAL TRIONFO DI SÉGOLENE AL DIBATTITO SULLE "QUOTE"

POTERE ROSA

Il lato debole della politica italiana

Si parla molto oggi del "fenomeno Ségolène Royal". Il che significa, mi pare, che la gente non sa troppo che cosa dire o pensare a proposito di questa donna salvo che lei è apparsa. La parola "fenomeno" si è usata prima per designare un fenomeno ecclesiale, e poi un evento insolito o sorprendente, una persona non comune o straordinaria, ma anche semplicemente quello che appare alla nostra coscienza tramite i nostri sensi o in modo solo mentale.

In che modo Ségolène Royal può corrispondere a queste definizioni? I diversi significati possono essere usati per cercare di capire qualcosa di ciò che succede dalla parte di Ségolène Royal. Ma forse ci si può fermare solo al fatto che lei è apparsa. E che questo non è usuale, stupisce e raccoglie la gente, come un fenomeno nuovo desta sorpresa, interesse, curiosità e raduna le folle.

Perché Ségolène Royal sarebbe un fenomeno di questo tipo soltanto per il fatto di apparire? Il luogo di apparizione di una donna in quanto donna non è quello in cui appare Ségolène Royal: o la donna rimane in casa, o si produce in simili luoghi vestita in qualche modo da uomo.

Ora, non è il caso. Ségolène Royal appare come una donna, con gesti e parole di donna, che sembrano provenire da lei stessa e non ubbidire a codici o stereotipi imposti dall'esterno. Per esempio, è seducente senza sacrificare a modelli di seduzione richiesti dalla nostra cultura per

esercitare un fascino, in particolare sui maschi. E piacevole da guardare e da ascoltare perché è se stessa, almeno il più delle volte.

Questa maniera di comportarsi di Ségolène Royal è già di per sé un fenomeno. Una donna che è capace in un luogo pubblico e in simili situazioni di apparire quella che è in quanto donna non è una cosa banale ma sorprendente, e certamente la donna che è capace di farlo non è una persona comune.

Ma il carattere insolito di questo fenomeno raddoppia quando ha luogo in una campagna elettorale dove si tratta di scegliere il candidato socialista per la Presidenza della Repubblica. In effetti, Ségolène Royal in tale occasione non utilizza il linguaggio che i cittadini si aspettano, salvo talvolta quando cede all'uso di ribadire qualche parola di odio nei confronti dei partiti avversari.

Questo distrugge un po' l'attrattiva del fenomeno che sta creando: aprire nella politica una scena nuova che risveglia l'interesse e la speranza dei cittadini.

La novità dell'evento è che una donna si presenta e si rappresenta da se stessa in quanto donna. Non è presentata né rappresentata da un uomo, come è usuale nella nostra tradizione, e non si presenta nemmeno al neutro. Non ci troviamo qui di

fronte a un ruolo che pretende di rappresentarci in modo astratto, sedicente neutro. Ci troviamo di fronte a una persona: una persona concreta, viva e sessuata. Ora i cittadini non credono

più alle parole pronunciate dai candidati alle elezioni, forse non si affidano più a nessuna parola. Sono in cerca di persone, di relazioni tra persone, che oggi tentano di trovare più negli

ambiti religiosi che in quelli della politica. Ma questo rischia di dare vita a parecchie comunità separate, e perfino in conflitto fra loro, date le diverse tradizioni presenti sui nostri Paesi. Essere capaci di presentarci come una persona di fronte agli elettori sembra dunque valere più di molti discorsi convenzionali e in gran parte vuoti.

Il "fenomeno Ségolène Royal" è di origine culturale più che semplicemente politico, a mio avviso. Nella nostra tradizione, tutti i nostri modi di rappresentarci la realtà, compresa quella degli altri e di noi stessi, sono stati basati sull'esclusione dell'apparire da se stessa di una donna sulla scena pubblica. È così che si sono costruite la cultura e la democrazia greche. E non è per caso che Ségolène Royal può apparire sulla scena pubblica dopo un tempo di critica e di decostruzione della nostra tradizione, che chiama in causa i nostri sistemi di rappresentazione, compresi quelli usati dai discorsi detti democratici. Questa critica e decostruzione risultano in buona parte da un lavoro delle donne in nome della loro volontà di apparire sulla scena politico-culturale per quelle che sono.

Il "fenomeno Ségolène Royal" non è d'altronde unico oggi. Si può pensare ad Angela Merkel, a Hilary Clinton ma pure alle pre-

sidenti della Finlandia e del Cile, per fare solo qualche esempio. Quali siano le differenze tra le funzioni e le modalità elettorali, tutte queste donne partecipano allo stesso fenomeno tanto culturale quanto politico. L'impatto della rivoluzione culturale degli anni Sessanta - Settanta, quale ne sia la condanna di parte dei politici, fra l'altro della sinistra, interviene nell'apparire di donne in quanto donne sulla scena politica.

È bene che cultura e politica si intreccino e si fecondino l'una con l'altra. È augurabile che le donne che vogliono oggi fare della politica sappiano che la cosa è diventata possibile in parte grazie a una rivoluzione culturale condotta da donne che hanno aperto loro la strada, e che hanno interesse a considerare per definire e gestire nuovi modelli politici all'ascolto delle necessità culturali dei nostri tempi. Saranno credibili a questo prezzo. Altrimenti sarà facile dire che il loro successo è dovuto a una buona campagna condotta dai media, al fatto che una cultura che privilegia l'immagine garantisce loro sensibili vantaggi rispetto agli uomini. Anzi tutto le donne che sono scelte oggi dai cittadini per rappresentarli non possono deludere la speranza che nutrono nei loro confronti, e non sarà una bella immagine che potrà a lungo rispondere alle loro aspettative.

La scelta di una donna testimonia il loro desiderio di altri valori, di cui pensano le donne portatrici e che possano portare a donne e uomini migliori possibilità di vivere, e di condividere pace e felicità.

Links donne e politica

<http://www.statistiche-oggi.it/archives/0004727.html>

http://ventidasinistra.blog.kataweb.it/ventidasinistra/donne_politica_e_costume/index.html

<http://ww2.unime.it/donne.politica>

http://ec.europa.eu/youreurope/nav/en/citizens/services/eu-guide/opportunities/index_it.html

<http://www.italiadonna.it/public/percorsi/10003/index.htm>

<http://www.rassegna.it/2001/lavoro/gennaio-giugno/donne.htm>

<http://www.unicef.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/2880>

<http://www.retepariopportunita.it/DefaultDesktop.aspx?page=1919>

<http://www.womennews.net/spip/spip.php?article720>